





UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO
CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE

P.O. FESR SARDEGNA 2007-2013

Asse VI

Linea di Attività 6.2.2.d

Bando PACCHETTI INTEGRATI di AGEVOLAZIONE (PIA) INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI

(Annualità 2013 - approvato con DT n. 9425/778 del 18.12.2013)

Domande Frequenti FAQ

(approvate con DT n. 313/17 del 17.01.2014 DT n. 816/49 del 06.02.2014 DT n. 1013/68 del 14.02.2014 DT n.7193/686 del 21.10.2014

Ai sensi delle Direttive di Attuazione di cui alla D.G.R. n. 46/20 del 31.10.2013 con la quale sono state adeguate le deliberazioni nn. 49/22 del 28.11.2006, 27/19 del 13 maggio 2008, 21/17 del 5 maggio 2009, n. 32/53 del 15/09/2010 e n. 39/3 del 10.11.2010

Sommario

Aspetti procedurali	3
Condizioni di ammissibilità	3
Valutazione del Piano di Sviluppo Aziendale	
Ammissibilità delle spese	
Piano dei Servizi Reali	
Piano di Innovazione	
Piano di Formazione	10

Aspetti procedurali

D. Quale forma deve avere la domanda di accesso e gli allegati?

R. La domanda di accesso e gli allegati devono essere in formato pdf. Il bando prevede espressamente che la domanda debba essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto proponente (impresa o OR) o dal suo procuratore speciale. Il possesso di una casella i posta elettronica certificata e la sua indicazione nella domanda di accesso sono condizioni di ricevibilità della domanda stessa.

Il piano descrittivo sintetico, compilato nel rispetto della struttura pubblicata, deve essere sottoscritto con le medesime modalità previste per la domanda.

Condizioni di ammissibilità

- D. Il Bando PIA INDUSTRIA 2013 prevede all'articolo 6 comma 2 che il costo ammissibile complessivo del Piano di Sviluppo Aziendale non deve essere inferiore all'importo di 600.000 euro ed in particolare nei casi di Piani di Innovazione tale importo non deve essere superiore a 3.000.000 euro per le imprese e 1.000.000 per gli Organismi di ricerca (congiuntamente alle imprese). Ora si chiede, considerato un importo di Piano di Innovazione congiunto impresa OR di 600.000 euro e che ciascun soggetto è tenuto alla presentazione di una domanda per la richiesta di agevolazioni, se è corretto considerare ad esempio un importo di spese a carico dell'impresa di 540.000 euro e a carico minimo dell'ente di ricerca di 60.000 euro.
- R. La presentazione della domanda direttamente da parte dell'Organismo di Ricerca è possibile solo qualora sia rispettata la soglia minima di accesso di 600.000 euro e se ha una sua organicità pur integrata con il Piano proposto dall'impresa. Qualora la soglia non sia raggiunta, o si ritenesse di voler presentare una sola domanda, questa sarà presentata dall'impresa che esporrà la parte del progetto realizzata con l'OR.
- D. La formalizzazione del contratto di rete e di una associazione temporanea di imprese (ATI) quale decorrenza deve avere? In cosa consiste la formalizzazione di un contratto di rete o di una ATI, ad es una lettera di intenti alla data di presentazione della domanda di FASE1, può essere sufficiente?
- R. La formalizzazione del contratto di rete o della associazione temporanea di imprese (ATI) deve avere decorrenza antecedente alla data di presentazione della domanda di FASE1. La formalizzazione di un contratto di rete prevede la registrazione da parte di tutte le imprese partecipanti del Contratto presso il competente Registro delle Imprese o di una ATI consiste in un contratto registrato e trascritto. Pertanto una lettera di intenti non è sufficiente salvo non assuma la forma di un accordo contrattuale registrato. La documentazione deve essere prodotta in FASE2.
- D. Una impresa esistente vuole realizzare investimenti ammissibili in una nuova unità locale ovvero nella unità locale già operante. E' possibile che la disponibilità del suolo e degli immobili ovvero la destinazione d'uso ovvero la rispondenza ai vincoli urbanistici abbia decorrenza successiva alla presentazione della domanda di FASE1?
- R. La disponibilità del suolo e degli immobili deve sussistere ed essere sussistere alla data di presentazione della documentazione di FASE2 (art. 25, comma 2, Direttive) salvo le eccezioni indicate dallo stesso articolo (es. acquisizioni di immobili nell'ambito di procedure concorsuali). La destinazione d'uso e la rispondenza ai vincoli urbanistici ed edilizi deve sussistere alla data di presentazione della domanda di FASE2 salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, Direttive in rifermento alla variazione o sanatoria.
- D. Quando deve essere dimostrata la disponibilità dell'immobile oggetto di procedure concorsuali. Nel caso si tratti di un immobile oggetto di procedure concorsuali cosa si intende per "idonea certificazione da parte del curatore fallimentare"?
- R. In ragione della specificità del caso, la disponibilità dell'immobile deve essere dimostrata entro i termini massimi di presentazione della documentazione previsti dall'art. 10, comma 6 (il punto sarà precisato con il provvedimento che avvia la FASE2) secondo le modalità previste dal bando all'art. 10, comma 2. Entro i termini di presentazione della richiesta di accesso alla FASE2, l'impresa deve dimostrare di aver presentato un'offerta all'asta pubblica o una richiesta di acquisizione dell'immobile con una certificazione del curatore fallimentare.
- D. Un'impresa di nuova costituzione deve rispettare comunque i requisiti di piccola e media impresa (in termini di occupazione e valore dell'attivo) per accedere ai contributi?

- R. Tutte le imprese possono presentare domanda di accesso al PIA pur con diversa intensità di aiuto. Per la determinazione della dimensione di impresa si rinvia al documento illustrativo pubblicato dalla Commissione e pubblicato al seguente indirizzo http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/1 5 20140117134831.pdf.
- D. Una impresa esistente vuole affiancare la propria attività, che non rientra tra i codici ISTAT ammissibili al bando PIA 2013, con una attività il cui codice ATECO rientri tra quelli previsti dall'Art. 5 del Bando.llnuovo CODICE ATECO ammissibile deve essere già attivo alla data di presentazione della domanda di FASE1?
- R. Il codice ATECO ammissibile deve essere attivo nell'ipotesi di in cui il programma riguardi l'attività attuale. Qualora l'impresa, attraverso l'investimento, vada a realizzare una nuova attività inquadrata in un diverso codice ATECO ammissibile, in presenza di un programma organico e funzionale, l'attività deve essere prevista dall'oggetto sociale e può essere attivata alla Camera di Commercio alla conclusione del programma.
- D. Lo stesso Organismo di Ricerca (pubblico o privato) può partecipare a più Piani di Sviluppo associandosi ad imprese diverse?Più Organismi di Ricerca possono partecipare allo stesso Contratto di Rete ovvero alla stessa Associazione temporanea di Imprese (ATI)?
- D. Nel caso di una domanda presentata da un Contratto di Rete ovvero da una Associazione temporanea di Imprese in cui è inserita una impresa A la cui unità produttiva risulti già agevolata per la medesima tipologia di intervento con strumenti comunitari, nazionali o regionali, posto che è fatto divieto all'impresa A di richiedere l'erogazione delle agevolazioni fino a rendicontazione finale del precedente programma agevolato, è possibile che le altre imprese, diverse dall'impresa A, possano richiedere l'erogazione delle agevolazioni?
- R. La rendicontazione è presentata dal Contratto di rete, dal Consorzio con personalità giuridica, dall'impresa o dall'Organismo di Ricerca (eventualmente capofila). Il divieto opera per la parte di spese del programma imputate ai soggetti che hanno interventi agevolati per i quali non sia stata presentata la rendicontazione finale.
- D. In riferimento alle modalità di conferimento dei mezzi propri, il Bando Pia Industria 2013 riporta testualmente "il riferimento ai mezzi propri è costituito dai nuovi conferimenti / finanziamenti di soci in conto aumento del capitale sociale (...) (Comma 6 punto ii Articolo 10 del Bando)". Inoltre le Direttive di Attuazione del 31.10.2013 del Bando in oggetto dispongono esplicitamente all'articolo 7 comma 6 che per quanto non espressamente previsto nelle presenti direttive per la parte relativa agli investimenti produttivi l'impresa richiedente deve attenersi a quanto previsto per la L.488/92. Pertanto si chiede:
 - a) se l'impresa facendo appunto esplicito riferimento alla L.488/92 possa evidenziare il conferimento dei mezzi propri scegliendo tra le due diverse modalità di aumento del capitale sociale o riserva per futuro aumento del capitale sociale:
 - b) se le due opzioni possono essere considerate valide anche nell'ipotesi in cui il conferimento avvenga per il cofinanziamento dei Piani di Innovazione o dei Piani dei Servizi Reali o dei Piani di Formazione.

R. SI

- D. In riferimento alle modalità di conferimento dei mezzi propri il Bando Pia Industria 2013 riporta testualmente il riferimento ai mezzi propri è costituito dai nuovi conferimenti / finanziamenti di soci in conto aumento del capitale sociale (...) (Comma 6 punto ii Articolo 10 del Bando). Il caso in questione è relativo ad una grande impresa (che per semplicità chiamiamo A) che intende candidarsi al Bando Pia Industria 2013 posseduta al 100% da una holding quotata in borsa (che per semplicità chiamiamo B) . Si chiede pertanto se, ai fini della dimostrazione del conferimento dei mezzi propri, si possa considerare ammissibile la rinuncia di un credito iscritto in bilancio vantato dalla società B nei confronti della società A.
- D. Ai fini della copertura dell'investimento con mezzi propri la società B intende presentare domanda per le agevolazioni sui programmi di investimenti di cui al bando PIA. Tra i requisiti è prevista la copertura di una quota dell'investimento (il non agevolato) attraverso "mezzi propri". La Società B è debitrice della sua controllante "Società A". Ai fini della copertura dell'investimento con mezzi propri la "società A" rinuncia al credito verso la società B destinandolo alla costituzione di apposita riserva l'importo necessario alla copertura dell'investimento della società B finalizzato al "progetto PIA". Si chiede se tale forma di copertura di mezzi propri sia ammissibile? Si chiede inoltre se la costituzione della riserva deve avvenire prima della presentazione della domanda?

- R. Il bando prevede espressamente l'esclusione dei "c.d. apporti in natura" disciplinati dall'articolo 2343 del codice civile (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti) che ricomprende espressamente i crediti.
- D. Ai fini della copertura dell'investimento con mezzi propri come possono essere utilizzate le riserve di utili accantonate?
- R. La riserva di utili e/o di apporti, qualunque ne sia l'origine, deve risultare iscritta in bilancio e (ovviamente) costituita nel rispetto dei corretti principi contabili e destinata alla realizzazione PIA.
- D. Un'impresa intende acquisire gli attivi direttamente connessi con uno stabilimento. E' ammissibile l'acquisizione degli attivi attraverso la cessione di un ramo di azienda con costituzione di una nuova impresa o incorporazione in una impresa esistente.
- R. Qualora attraverso la cessione di un ramo di azienda si acquisiscano specifici beni aziendali e gli stessi costituiscano il nucleo produttivo che consente alla nuova impresa di operare in capo ad un investitore indipendente in modo tale da garantire la prosecuzione dell'attività, l'investimento può essere considerato ammissibile. Sono peraltro oggetto di agevolazione, nei limiti del valore accertato attraverso perizia giurata, o se minore di acquisizione, esclusivamente i beni strumentali.
- D. All'art. 4 comma 2 delle Direttive di Attuazione è riportato "Per i Consorzi e le Società Consortili, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni del Piano di Sviluppo Aziendale si farà riferimento, per le agevolazioni richieste negli specifici Piani dei Servizi Reali, Piani di Innovazione e Piani della Formazione, alle attività economiche delle imprese socie partecipanti ed ai relativi codici ISTAT ATECO". Ora si chiede un chiarimento qualora tra le imprese socie vi sia una impresa con un codice ISTAT non ammissibile ed una con un codice ISTAT ammissibile, ai fini dell'ammissibilità della domanda presentata dal Consorzio come si dovrà ragionare?
- R. Il Consorzio o la società consortile presenterà la domanda solo in funzione delle imprese partecipanti all'iniziativa in possesso di codici ISTAT ammissibili.
- D. All'art. 10 comma 5 del Bando la nota n.18 appare in contrasto con quando disposto al suddetto articolo in merito all'ammissibilità di beni e servizi forniti da "soggetti collegati". Si chiede di precisare in quali casi i beni e servizi sopra richiamati debbano essere considerati ammissibili.
- R. L'ammissibilità disposta con la suddetta nota 18, alle condizioni e nei termini ivi precisati, è esclusivamente riferita ai piani di innovazione.
- D. Un'impresa concorrente al bando intende presentare il progetto per la realizzazione di un impianto industriale utilizzando un brevetto non proprietario, tale brevetto è di proprietà di altra società riconducibile al medesimo proprietario, considerando che tale brevetto ha già un prezzo di mercato derivante da forniture pubbliche scaturite in seguito a partecipazione a procedura concorsuale e conseguente aggiudicazione, si chiede se lo stesso possa essere considerato ammissibile.
- R. No. Al riguardo opera l'esclusione prevista dal Regolamento (CE) n. 800/2008, art. 12, comma 2 e in particolare quella indicata alla lett. c).
- D. Se un'impresa beneficiaria ha ricevuto capitale nel quadro di una misura di capitale di rischio ai sensi dell'articolo 29 e in seguito, nei primi tre anni successivi al primo investimento di capitale di rischio, presenti domanda di aiuto ai sensi del presente regolamento, le soglie di aiuto o gli importi massimi ammissibili previsti dal presente regolamento saranno ridotti del 50% in generale e del 20% per le imprese beneficiarie situate in zone assistite. La riduzione non può superare l'importo totale di capitale di rischio ricevuto. Tale riduzione non si applica agli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione esentati conformemente agli articoli da 31 a 37. Pertanto, se una micro impresa situata in zona censuaria ammessa (cui spetterebbe pertanto una percentuale di esenzione pari al 35%) che nel 2013 ha ricevuto capitale di rischio dal Fondo Ingenium Sardegna, alla luce di quanto su esposto, dovrebbe subire una riduzione delle soglie di aiuto ammissibili pari al 20%, equivalente nel caso prospettato ad una riduzione del 7% dell'ESL e quindi ad un contributo massimo concedibile pari al 28%. Si chiede, quindi, se l'ipotesi appena prospettata sia corretta e, in caso di risposta affermativa, come debba essere compilata la scheda tecnica in Fase 1 con particolare riferimento ai campi I.7 ed I.8 relativi alla tipologia di contributo ed all'ammontare richiesto.
- R. L'interpretazione è corretta applicandosi al caso specifico una riduzione del 20%. La riduzione, al fine di garantire un corretto calcolo, in valore assoluto, del contributo deve essere operata intervenendo sulla percentuale di contributo richiesto. Della situazione occorre darne informazione nella proposta descrittiva di massima. Ai fini dal calcolo del punteggio V5.1, il valore del contributo richiesto sarà rideterminato al fine rettificare la riduzione effettuata (es. spese ammissibili = 100; % contributo ammessa = 28% (35–7); contributo spettante = 28; percentuale richiesta = 100:X=35:28 quindi x= 80; V5.1 = 100).

D.Le Disposizioni procedimentali del Bando, per quanto riguarda il Piano di Innovazione, specificano all'art. 3 che gli accordi di collaborazione debbano essere formalizzati. Qualora non si tratti di un contratto di collaborazione tra un Organismo di Ricerca, ed una o più imprese come può essere formalizzato?

R: In caso di presentazione di un progetto di sviluppo aziendale in forma congiunta tra impresa e organismo di ricerca, lo specifico accordo di collaborazione dovrà avere come requisiti indispensabili la sottoscrizione antecedente la presentazione della domanda di FASE1 con data certa. A tal fine, oltre alla registrazione o sottoscrizione in forma autentica, è ammessa anche l'apposizione sul documento informatico del timbro temporale rilasciato da uno dei soggetti autorizzati. Resta inteso che qualora la sottoscrizione del documento non sia avvenuta contestualmente da parte di tutti i soggetti, l'evidenza della data certa dovrà essere verificabile in relazione all'ultima delle sottoscrizioniintervenute. Tale accordo di collaborazione dovrà essere prodotto in FASE2. Qualora si volesse accedere, in relazione all' intensità dell'aiuto, alla maggiorazione di 15 punti percentuali, nell'accordo sopra menzionato dovranno essere esplicitati gli impegni assunti dall'Organismo di Ricerca, come ad esempio l'impegno dell'Organismo di Ricerca a sostenere almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e il diritto di pubblicare i risultati del progetto di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.

- D. Le direttive di attuazione, all' art. 16 comma 3 al terzo allinea recitano "......In caso di collaborazione tra un'impresa e un organismo di ricerca, le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni precisate nella presente disciplina non si applicano all'organismo di ricerca......". Nel caso di specie, quali sono le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni applicabili all'Organismo di Ricerca?
- R. Le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni applicabili all'Organismo di Ricerca sono pari a quelle dell'impresa o delle imprese associate. Infatti le direttive di attuazione, all' art. 16 comma 3 al terzo allinea debbono ritenersi modificate così come segue "......In caso di collaborazione tra un'impresa e un organismo di ricerca, le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni precisate nella presente disciplina si applicano anche all'organismo di ricerca......"
- D. Qualora due imprese, una piccola ed una media, ed un Organismo di Ricerca intendano presentare la domanda ad es. mediante la forma del Contratto di Rete, quale è l'intensità dell'aiuto cui potrà beneficiare l'Organismo di Ricerca?

R.A seguito dell'attribuzione del punteggio, che terrà conto della eventuale maggiorazione prevista per la collaborazione, ai soggetti costituenti la rete sarà attribuito il minore dei punteggi assegnabili alle imprese partecipanti.

- D. Qualora una impresa con sede legale all'estero intenda presentare domanda sul PIA 2013, a quale regole deve attenersi?
- R. L'impresa estera deve possedere una organizzazione stabile in Sardegna, deve essere iscritta alla CCIAA, essere dotata di codice fiscale e deve avere il o i due ultimi bilanci riclassificati secondo le norme delle direttive comunitarie. Si precisa che, in analogia, anche una impresa che non sia tenuta alla redazione del bilancio, ad es. una ditta individuale, dovrà procedere alla riclassificazione del suo bilancio
- D. Tra i documenti richiesti per la validazione delle domande in Fase 2 è previsto l'Allegato I, ovvero la "Dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso alla realizzazione del programma". Qualora il proprietario dell'immobile sia un ente pubblico e la società disponga dell'immobile in forza di un contratto d'affitto di azienda", e il Piano degli investimenti non comporti opere murarie e perciò nessuna alterazione della proprietà, è ammissibile, ai fini della validazione a sistema della domanda Fase 2, allegare, in sostituzione dell'Allegato I, una dichiarazione, a firma della la società, attestante l'assunzione di eventuali responsabilità per qualsiasi evenienza?
- R. Ai sensi di quanto previsto dal punto 2 dell'art.25 delle Direttive di Attuazione dell'Avviso, primo capoverso, " Nel caso in cui la piena proprietà dell'immobile sia legata ad una concessione demaniale, occorre distinguere l'ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta per la prima volta (è il caso dei nuovi impianti) da quella in cui l'impresa richieda il rinnovo di una concessione già ottenuta e rinnovata periodicamente in passato.

Nel primo caso la piena disponibilità dell'immobile si determina con la concessione demaniale.

Nel secondo caso, in relazione ai tempi a volte lunghi intercorrenti tra la richiesta di rinnovo ed il rinnovo stesso, è sufficiente che entro scadenza dei termini di cui sopra l'impresa abbia avanzato la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che le opere da realizzare nell'ambito del Piano di Sviluppo Aziendale da agevolare rientrino nelle previsioni della precedente concessione della quale è stato richiesto il rinnovo"

Nel medesimo punto, all'ultimo capoverso, viene inoltre riportato che "Nel caso in cui gli investimenti previsti dal Piano di Sviluppo Aziendale siano da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa richiedente, alla domanda di agevolazione deve essere allegata una dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso alla realizzazione del programma."

Conformemente a quanto disposto dall'ultimo capoverso del punto 2 dell'art. 25 delle Direttive, la disponibilità dell'immobile è una condizione di ammissibilità in Fase 2 e solo chi ha i diritti sull'immobile può attestarla.

Tuttavia, nel caso rappresentato dalla società, il Piano degli investimenti non prevede interventi sugli immobili, e gli obblighi in capo ad una società avente contratto di affitto di azienda con un ente pubblico possono essere assimilabili a quella di un concessionario nell'ambito di una concessione.

Ne consegue che, dal combinato disposto di quanto previsto all'art. 25 delle Direttive punto 2, primo e ultimo capoverso, ai fini della validazione della domanda di accesso alla Fase 2, si possono presentare due casi:

- 1) se il contratto di affitto d'azienda prevede espressamente la possibilità di realizzare nuovi investimenti, la società, in forza del contratto in essere, potrà attestare il possesso dei diritti necessari alla realizzazione dell'investimento, sottoscrivendo l'Allegato I unitamente alla presentazione del contratto d'affitto in essere:
- 2) qualora il contratto d'affitto non preveda espressamente tale possibilità, sarà possibile per la società allegare, in sostituzione temporanea dell'Allegato I, la richiesta presentata all'ente pubblico per la compilazione del suddetto allegato, unitamente al contratto di affitto. L'adozione del provvedimento definitivo sarà tuttavia subordinata alla presentazione dell'Allegato I, debitamente firmato dall'ente pubblico, da acquisire entro i termini di conclusione dell'attività istruttoria.
- D.L'organismo di ricerca deve produrre l'attestazione della disponibilità dei laboratori dove si effettua la ricerca? Questa prescrizione non esisteva nell'annualità 2010 e sembrerebbe rivolta alle sole Imprese (allegato A Elenco allegati Fase 2). Ciò che fa supporre che la prescrizione riguardi solo le imprese è il fatto che nell'allegato si parla di immobili dell'unità produttiva(allegato A-n.3) e dell'unità produttiva dell'impresa (Allegato A-n.4), mentre il Bando e le Direttive di Attuazione parlano di "unità produttiva dell'Impresa" e di "Organismo di ricerca", distinguendo le due realtà.
- R. Il Dipartimento Universitario che, a seguito della presentazione della domanda alla FASE 1, sia stato valutato positivamente, con esito di " impresa prioritaria" o " impresa non prioritaria", in sede di presentazione della documentazione di accesso alla FASE 2 deve ottemperare a quanto previsto dall'Allegato A del Bando, caricando a sistema i documenti obbligatori richiesti.

Tuttavia, in considerazione della natura giuridica dell'ente proponente, e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 punti 2 ("Qualora il Piano dei servizi reali, di innovazione o della formazione sia realizzato in sedi diverse dall'unità produttiva dell'impresa o dell'organismo di ricerca la piena disponibilità dell'immobile e la rispondenza ai vincoli edilizi urbanistici e di destinazione d'uso è riferita alla stabile organizzazione sul territorio regionale"),e 6 ("Sono, inoltre, condizione di ammissibilità del Piano di Sviluppo Aziendale, l'attestazione da parte dell'impresa,con esclusione degli Organismi di Ricerca, della copertura finanziaria") delle disposizioni, non sussistel'obbligo della presentazionedei documenti/ allegati di cui ai punti 3-13 dell'Allegato A.

Laddove non ricorressero le condizioni di cui al punto 2 art. 10 delle disposizioni i documenti di cui ai punti 3-4-6-9 dell'Allegato A dovranno essere allegati.

D.Nella FASE 2, l'allegato D chiede di dettagliare i costi sostenuti da tutti i partner di progetto indipendentemente dal fatto che abbiamo o no presentato domanda separatamente. Tuttavia non e' chiaro come dettagliare questo aspetto nella modulistica on-line. Infatti nella FASE 1 l'impresa ha indicato per ciascuna voce la somma degli importi a loro carico e di quelli a carico dell'Organismo di ricerca. Si procede così' anche per la FASE 2? In questo caso, se il progetto dovesse essere approvato, si farà' riferimento all'allegato D per la determinazione dei costi imputabili a ciascun partner non potendosi determinare da quanto inserito nel modulo on-line?

R. L'applicativo on line prevede che:

a) per quanto concerne il Piano di Innovazione, nella sezione "R1- progetti" - il dettaglio dei costi sia riportato per tipologia di Progetto (ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale); nella sezione "Innovazione aziendale - Riepilogo spese" appare il totale per ciascun progetto e nella sezione R5 il totale del Piano di innovazione aziendale, con evidenza del Totale costo, Totale contributo concedibile, Percentuale richiesta, Totale contributo richiesto.

b) nella sezione "Piano descrittivo", occorre invece caricare a sistema il Piano descrittivo (Allegato D), ove, nella sezione R - Piano di Innovazione Aziendale, andrà riportato il dettaglio dei costi afferenti al progetto, sia con riferimento ad ogni singolo WP, per ciascun soggetto partecipante al progetto (impresa e collegati), sia riepilogativo del progetto, nelle relative tabelle.

Va da sé che gli importi indicati nella sezione R1 dell'applicativo dovranno coincidere con quanto riportato nella sezione R del Piano descrittivo (Allegato D)

In sede di valutazione del Piano, l'assegnazione dei punteggi di cui alla Tabella 4 Allegato 2 delle Disposizioni procedimentali del bando - verranno attribuiti sulla base delle informazioni contenute nell'Allegato D.

- D. Per quanto riguarda gli accordi di collaborazione, nel caso di un'impresa e 2 organismi di ricerca (Università e ente ricerca) occorre un accordo fra i 3 partner oppure due accordi, uno fra impresa e ente ricerca e uno fra impresa e Università'?
- R. Di seguito si riporta quanto già previsto nelle Domande frequenti FAQ al Bando:

Domanda: "Le Disposizioni procedimentali del Bando, per quanto riguarda il Piano di Innovazione, specificano all'art. 3 che gli accordi di collaborazione debbano essere formalizzati. Qualora non si tratti di un contratto di collaborazione tra un Organismo di Ricerca, ed una o più imprese come può essere formalizzato?"

Risposta:"In caso di presentazione di un progetto di sviluppo aziendale in forma congiunta tra impresa e organismo di ricerca, lo specifico accordo di collaborazione dovrà avere come requisiti indispensabili la sottoscrizione antecedente la presentazione della domanda di FASE1 con data certa. A tal fine, oltre alla registrazione o sottoscrizione in forma autentica, è ammessa anche l'apposizione sul documento informatico del timbro temporale rilasciato da uno dei soggetti autorizzati. Resta inteso che qualora la sottoscrizione del documento non sia avvenuta contestualmente da parte di tutti i soggetti, l'evidenza della data certa dovrà essere verificabile in relazione all'ultima delle sottoscrizioni intervenute. Tale accordo di collaborazione dovrà essere prodotto in FASE2. Qualora si volesse accedere, in relazione all' intensità dell'aiuto, alla maggiorazione di 15 punti percentuali, nell'accordo sopra menzionato dovranno essere esplicitati gli impegni assunti dall'Organismo di Ricerca, come ad esempio l'impegno dell'Organismo di Ricerca a sostenere almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e il diritto di pubblicare i risultati del progetto di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte."

Circa il numero e la tipologia di accordi da stipulare, ovvero se sia preferibile "un accordo fra i 3 partner oppure due accordi, uno fra impresa ed ente di ricerca e uno fra impresa e Università", poiché sia le Direttive che le disposizioni procedimentali non prevedono specifiche limitazioni a proposito, è demandato ai soggetti proponenti di decidere il numero e la tipologia di accordi da stipulare, fermo restando che, a prescindere dal numero e dalla tipologia di accordo/i prescelto/i, è necessario che nell'accordo/i siano chiaramente individuati:

_	m. p g
	i ruoli, le responsabilità e le attività complessivi e di ciascuno dei soggetti coinvolti nel progetto.

I suddetti dati devono trovare riscontro in quelli riportati sia nell'Allegato D - sezione Piano di innovazione, sia nella domanda caricata a sistema.

Valutazione del Piano di Sviluppo Aziendale

il/i progetto/i di ricerca oggetto dell'accordo:

- D. Quali sono le imprese che possono beneficiare della premialità "Localizzazione in area produttiva attrezzata, parchi tecnologici o incubatori sia pubblici che privati certificati" di cui all'indicatore V1 Criteri di Valutazione FASE1?
- R. Tutte quelle per le quali l'unità produttiva risulti ubicata in dette aree. Per area produttiva si intendono le aree industriali regionali, provinciali, comunali pubbliche o private. In FASE2 può essere assegnata una

maggiorazione se le aree sono dotate di servizi ed infrastrutture a carattere ambientale (Tabella A – Criterio A4).

D. Quali sono le imprese che possono beneficiare della premialità "Priorità settoriali o territoriali indicate dalla Giunta Regionale" di cui all'indicatore V1 Criteri di Valutazione FASE1?

R. Posso beneficiare del punteggio le imprese i cui settori di intervento o il cui territorio siano inseriti in un Accordo di programma, lettera di intenti o altro atto approvato dalla Giunta Regionaleche espressamente indica una priorità sui bandi destinati alle imprese. La dimostrazione deve essere data in FASE2.

In alternativa possono beneficiare del punteggio anche le imprese che realizzano un Piano nei comuni su cui insiste un Progetti di Filiera e Sviluppo locale (PFSL) approvato dalla Giunta Regionale.

D. Quale soggetto deve presentare la domanda nel caso di un contratto di rete o una ATI?

R. La domanda di accesso in FASE1 può essere presentata da un'impresa singola, un consorzio con personalità giuridica, un contratto di rete (con esclusione degli investimenti produttivi) o l'impresa capofila nel caso di un'ATI.

Un organismo di ricerca può presentare la domanda solo relativamente ad un piano di sviluppo da realizzarsi congiuntamente con uno dei soggetti indicati in precedenza e qualora il programma superi al soglia di 600.000 euro. In ogni caso, un organismo di ricerca o più organismi di ricerca raggruppati nell'ATI possono presentare una domanda solo se partecipano congiuntamente con un'impresa, un consorzio o un contratto di rete.

Qualora il Piano degli OR non raggiunga la soglia, non può essere presentata la domanda e il programma è computato all'interno della domanda presentata dall'impresa, consorzio o contratto di rete di cui sopra. Il superamento della soglia non comporta l'obbligo di presentare la domanda in capo all'OR.

D. Ai fini del calcolo del punteggio di FASE1 come si colloca un contratto di rete o una ATI?

Il punteggio dell'OR (anche nella forma di ATI) in FASE1 è sempre da intendere riferito al Piano di Sviluppo Aziendale presentato dall'impresa.

- D. In applicazione delle disposizioni contenute nelle Direttive di Attuazione del 31.10.2013 i massimali di incentivo applicabili ai Piani di Innovazione consentono l'attribuzione di un'intensità maggiore di aiuto nella misura del 15% se il piano di innovazione viene realizzato dall'impresa congiuntamente ad un organismo di ricerca e se quest'ultimo sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto assumendo inoltre il diritto di pubblicare i risultati relativi ai progetti di ricerca.
- R. Esatto. La maggiorazione di punteggio è attribuita al PSA presentato dall'impresa proponete in presenza di collaborazione con un OR.

D. Cosa si intende per "apporto di mezzi propri" nella definizione dell'indicatore V4.1?

R. Sia nel caso di impresa di nuova costituzione che nel caso di impresa che dispone degli ultimi due bilanci approvati, nel calcolo dell'indicatore verrà preso in considerazione il valore inserito nel campo "Apporto di nuovi mezzi propri in denaro per il Piano di Sviluppo Aziendale" di cui alla maschera "Indicatori per la valutazione".


Ammissibilità delle spese

Piano degli Investimenti Produttivi

- D. Nel caso di una impresa che si occupa di pulizia industriale e che lava ed affitta la biancheria per gli alberghi la biancheria può essere considerata come attrezzatura?
- R. Il Bando non ne prevede l'ammissibilità.
- D. L'art. 7 delle direttive PIA tra le spese ammissibili prevede quelle relative all'acquisto di mezzi mobili strettamente necessari al ciclo produttivo. Una azienda con codice di attività economica sezione E divisione 39 vorrebbe indicare tra le spese per gli investimenti produttivi l'acquisto di auto spurgo. Tale spesa è interamente ammissibile?
- R. SI. he il bene mobile si muova esclusivamente nelle aree del territorio regionale, sia detenuto un registro con la localizzazione del bene tempo per tempo e l'agevolazione è calcolata sulla base dell'intensità di aiuto minima regionale per tutti i beni oggetto del programma.

- D. In merito alla copertura di un investimento da realizzarsi in modo preponderante in leasing, trovo poco chiaro come procedere alla copertura dei fabbisogni (nonché alla loro quantificazione) indicata nel Quadro Finanziario (4).
- R. Relativamente alla gestione del leasing si dovrà procedere nel modo seguente.

Nella sezione I7. Piano degli investimenti, dovrà essere esposto il costo del bene che si intende acquisire in leasing. Il sistema calcolerà il contributo spettante (come nell'esempio riportato, in cui l'investimento è indicato tra le spese di leasing (modalità di copertura adottata) pari ad euro 4.190.000 con un contributo calcolato in c/impianti leasing di euro 1.466.500, pari al 35%.



Nella sezione 4.Quadro finanziario, alla voce "canoni di leasing" dovrà essere esposto il fabbisogno complessivo generato dal leasing che concorre a determinare il Totale Fabbisogni.

Nel blocco successivo (FONTI) alla voce "contributi per il Piano di Sviluppo Aziendale" sono riportati solo i contributi per le spese dirette del Piano degli investimenti. I contributi spettanti sul leasing e calcolati nella sezione I7 non devono essere esposti in quanto ricompresi nel finanziamento in leasing da indicare nella voce "Finanziamenti a m/l termine" o "Altre fonti".

Per il calcolo del punteggio si procederà a determinare il valore del Fabbisogno Netto decurtando dal totale delle spese previste dal Piano di Sviluppo Aziendale i contributi spettanti per investimenti diretti e in leasing. Analogamente si procederà con i Finanziamenti a M/L relativi al leasing ai fini dal calcolo del parametro V4.2 nuove imprese.

Piano dei Servizi Reali

<u>Piano di Innovazione</u>

- D. Come è calcolata la ripartizione delle percentuali previste tra ricerca industria e sviluppo sperimentale nel Piano di innovazione in caso di presentazione congiunta da parte di più imprese e/o organismi di ricerca?
- R. La percentuale di ripartizione deve essere riferita all'intero piano proposto, dato dalla somma dei progetti proposti dai partecipanti. Pertanto, fatto 100 il valore del piano nel suo complesso a cui partecipano un'impresa e un organismo di ricerca, la ripartizione può essere 60 di sviluppo sperimentale in capo all'impresa e 40 di ricerca industriale in capo all'organismo di ricerca.

Piano di Formazione

D. Qualora l'azienda opti solo ed esclusivamente per la FCI (Formazione Continua individuale), secondo le direttive di attuazione (art. 18, comma 4, punto b), è previsto che possa effettuare moduli formativi disponibili sul catalogo dell'offerto formativa regionale, oppure può optare per moduli formativi non compresi nel catalogo regionale, erogati da Soggetti pubblici e privati a condizioni di mercato. Tale espressione da "soggetti pubblici e privati a condizioni di mercato", significa che

l'azienda può acquistare un corso sul mercato per esempio SDA Bocconi, piuttosto che IPSOA, INAZ o altro?

R. SI

- D. Qualora il piano formativo sia composto solo ed esclusivamente fa FCI, con l'acquisto di corsi a catalogo a condizioni di mercato, a questo punto la figura dell'Agenzia formativa viene meno?
- R. La figura dell'agenzia formativa è riferita al soggetto fornitore.